



G.26158

Sent. n. 133/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26158 del registro di Segreteria, ad istanza della
Procura Regionale, contro il Sig.

DESSI' Luigi, nato ad Arbus (SU) il 29.5.1960 e ivi residente in Via Mare
Mediterraneo n. 5, Località Sant'Antonio di Santadi (C.F.:
DSSLGU60E29A359H), rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Marrocu
del Foro di Cagliari (m.marrocu@pec.abclex.it), con domicilio eletto in
Cagliari, Via G. Pontano n. 3, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco
Cocco Ortu.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data
14.3.2024.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 20.3.2025, celebrata con l'assistenza del
Segretario, dott.ssa Annalisa Lombardini, il Giudice Relatore Cons. Gaetano
Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale,

	dott.ssa Elisabetta Usai e l'avv. Monia Marroccu per il convenuto DESSI'	
	Luigi.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato 14.3.2024 la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il Sig. DESSI' Antonio, titolare di un'attività di pesca	
	locale nel periodo 2019 - 2021, per sentirlo condannare al risarcimento del	
	pregiudizio erariale, quantificato in euro 63.776,83, asseritamente cagionato	
	all'amministrazione comunale di Arbus in conseguenza dell'intervenuta	
	percezione, in assenza di presupposti legittimanti, di contributi pubblici, per	
	le annualità dal 2019 al 2021, a titolo di indennizzi riconosciuti agli operatori	
	economici della pesca interessati dagli sgomberi di specchi d'acqua durante	
	le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, ai sensi dell' art.	
	332 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 recante il "Codice	
	dell'Ordinamento Militare".	
	L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica denuncia della Guardia di Finanza, Sezione operativa	
	navale di Oristano in data 21 ottobre 2023 e ha proceduto alla ricostruzione	
	della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa tramite delega	
	istruttoria alla medesima Guardia di Finanza e tramite acquisizioni istruttorie	
	direttamente dal Comune di Arbus.	
	L'organo requirente rappresentava che in attuazione delle	
	disposizioni legislative previste dal Codice dell'Ordinamento Militare – a	
	mente delle quali le contribuzioni pubbliche correlate alle limitazioni delle	
	attività imprenditoriali conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni	
	militari intervengono tramite l'apertura di linee di credito in favore dei	
	2	

	Comuni interessati da parte del Ministero della Difesa – il Comando della	
	Sardegna stipulava un apposito protocollo con la Regione Sardegna (datato	
	9.8.1999 ed integrato con atto del 26.10.2016) con il quale venivano dettate	
	le regole concernenti i requisiti necessari per ottenere la contribuzione	
	pubblica, segnatamente la regolare iscrizione al registro dei pescatori	
	marittimi, la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assistenziali e il	
	comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle	
	zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso	
	di prima istanza di accesso al beneficio) in accordo con la normativa sulla	
	tracciabilità.	
	Tali requisiti non sarebbero stati rispettati dall'impresa del Sig.	
	DESSI', con conseguente carenza di ragione giustificativa dell'esborso	
	pubblico.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i seguenti fatti.	
	1) L'impresa individuale DESSI' Luigi effettuava l'attività di pesca	
	con l'imbarcazione "NUOVA ITALIA II" OS1297, di mt. 5,60,	
	con motore entro bordo di 20 hp, con abilitazione alla pesca	
	costiera entro 3 miglia dalla costa.	
	2) Dalle domande di indennizzo presentate, si evinceva che dal 2019	
	al 2021 l'imbarcazione veniva ormeggiata in una località	
	indefinita del comune di Arbus, con zona di pesca indicata in	
	quella compresa tra le località Piscinas/Costa Verde e Marceddi.	
	1) A seguito dell'attività istruttoria venivano riscontrate molteplici	
	irregolarità con riferimento alle attività attuate dall'operatore non	
	corrispondenti a quanto stabilito dal richiamato Protocollo	
	3	

		d'intesa datato 26.10.2016.	
	2)	L'impresa non avrebbe rispettato quanto previsto dall'art. 3,	
		comma 2, del Protocollo poiché non sarebbe stata riscontrata la	
		regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi sia per il	
		titolare dell'impresa che per il marittimo Dessì Dennis Andrea,	
		imbarcato per gli anni 2019 e 2020, il quale non sarebbe risultato	
		essere stato iscritto a ruoli assicurativi e previdenziali come	
		dipendente del Sig. DESSI' Luigi.	
	3)	Inoltre, in violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del	
		Protocollo d'intesa, non sarebbe stato rispettato il requisito	
		dell'esercizio dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti	
		(2017-2018) alla prima richiesta di indennizzo (relativa all'anno	
		2019). La verifica dei documenti relativi alla tracciabilità del	
		prodotto ittico avrebbe in particolare consentito di accertare che il	
		Sig. DESSI' avrebbe dichiarato di aver effettuato i conferimenti	
		del pescato solamente nelle seguenti occasioni:	
		- presso il ristorante "Titano Resto service di G.L. Largiu & c.	
		snc" n. 4 conferimenti nel 2021, confermati dal sig. Largiu;	
		- presso la pescheria "Serra Aldo snc" (l'erede, Serra Nicola, non	
		avrebbe fornito alcuna informazione circa la tracciabilità e la	
		presenza di fatture emesse dal sig. DESSI';	
		- presso il ristorante "Soffio di vento" - Old England di Largiu G.	
		Luigi & C. S.n.c. (il titolare avrebbe dichiarato che non	
		risulterebbero fatture emesse dall'impresa del convenuto).	
	4)	Il Comando Militare Esercito Sardegna stabiliva in favore	

	dell'impresa di pesca DESSI' Luigi, per gli anni dal 2019 al	
	2021, la liquidazione degli indennizzi per complessivi euro	
	63.776,83 (comprensivi degli indennizzi concernenti il soggetto	
	imbarcato Dessì Dennis Andrea). Nel dettaglio:	
	Anno 2019: euro 12.836,00 + euro 7.798,00 (Dessì Dennis	
	Andrea) = euro 20.634,00;	
	Anno 2020: euro 17.228,49 + euro 11.721,06 (Dessì Dennis	
	Andrea) = euro 28.949,55;	
	Anno 2021: euro 14.193,28;	
	Secondo l'organo requirente l'intera contribuzione percepita dal	
	convenuto tramite la linea di credito aperta presso il Comune di Arbus	
	risulterebbe, sulla base degli accertamenti espletati, priva di validi	
	presupposti e risulterebbe liquidata sulla base di false dichiarazioni rese dal	
	convenuto. Sarebbe stato pertanto cagionato un pregiudizio erariale a danno	
	dell'ente liquidatore finale del finanziamento pubblico, individuato nel	
	Comune di Arbus, pari alla somma di euro 63.776,83.	
	La Procura Regionale dava conto di aver proceduto alla notificazione	
	dell'invito a fornire deduzioni nei confronti del Sig. DESSI' e dopo aver	
	preso posizione e confutato le deduzioni difensive presentate nella sede	
	preprocessuale, concludeva domandando la sua condanna al risarcimento del	
	pregiudizio arrecato al Comune di Arbus, quantificato nella somma	
	complessiva di euro 63.776,83, oltre rivalutazione monetaria, interessi e	
	spese del giudizio	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	14.3.2024, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.	
	5	

	Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.1.2025, si	
	costituiva in giudizio il Sig. DESSI' Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv.	
	Monia Marroccu del Foro di Cagliari.	
	Dopo aver riepilogato gli svolgimenti processuali e le contestazioni	
	avanzate dalla Procura Regionale, la difesa del convenuto eccepiva in via	
	preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la	
	vicenda controversa.	
	Secondo la difesa del Sig. DESSI', la natura del finanziamento	
	erogato dal Ministero della Difesa - tramite il Comune di Arbus - in favore	
	del convenuto, avrebbe rivestito natura sostanzialmente indennitaria, atteso	
	che nessuna attività di rilevanza pubblicistica sarebbe stata demandata a suo	
	carico e che la ragione giustificativa del contributo si sarebbe esaurita	
	nell'astensione dall'espletamento dell'attività di pesca in determinati periodi	
	dell'anno e in determinate zone.	
	Sintomatico della natura meramente indennitaria del contributo,	
	sarebbe la circostanza che non sarebbe stato predisposto alcun bando, ma	
	soltanto la compilazione di una domanda con le allegazioni concernenti la	
	documentazione relativa all'esercizio dell'attività di pesca.	
	Nel merito procedeva all'analitico esame della documentazione	
	istruttoria ed evidenziava in primo luogo che le domande di contributo	
	presentate dal Sig. DESSI' sarebbero state puntualmente redatte sui modelli	
	predisposti dal Ministero della Difesa e non avrebbero contenuto	
	dichiarazioni mendaci (i dati richiesti riguardavano i dati principali	
	concernenti l'attività, i quali sarebbero stati puntualmente forniti	
	dall'impresa DESSI' e non contestati, in particolare la dichiarazione	
	6	

	rilasciata dall’Agenzia delle entrate di attribuzione della partita I.V.A. con	
	inizio attività 1.8.19, l’iscrizione nel registro imprese di pesca in data	
	4.3.2019 rilasciato da Capitaneria di Porto di Oristano, il certificato di	
	armamento dal 29.3.2019 rilasciato da Capitaneria di Porto di Oristano, il	
	certificato di iscrizione dei Pescatori marittimi di Dessì Luigi e Dessi Dennis	
	Andrea e relative copie dei documenti di identità, il ruolino di equipaggio, la	
	licenza di pesca, la licenza per navi minori e galleggianti e il foglio di	
	ricognizione di Dessì Luigi e Dessì Dennis Andrea).	
	I modelli prevedevano una verifica immediata in ordine alla	
	regolarità delle attestazioni richieste da parte del Comando Militare e quindi	
	il loro accoglimento o rigetto. Tutte le domande dell’impresa DESSI’	
	venivano nel caso di specie ritenute meritevoli di accoglimento e poiché	
	fondate su dati veritieri in ordine a quanto richiesto nei modelli di domanda,	
	non risulterebbero suscettibili di fondare una contestazione di responsabilità,	
	atteso inoltre che le contestazioni sollevate dalla Procura Regionale, sulla	
	base della segnalazione della Guardia di Finanza, erano già tutte evincibili,	
	perché ampiamente documentate nella domanda di liquidazione presentata	
	dal convenuto.	
	Con specifico riferimento alle singole contestazioni avanzate	
	dall’organo requirente, la difesa eccepiva quanto segue.	
	1) Con riguardo alla ritenuta irregolarità previdenziale del	
	convenuto e dell’imbarcato Dessì Dennis Andrea, la	
	contestazione non risulterebbe meritevole di accoglimento,	
	atteso che, con riferimento alla posizione del Sig. DESSI’	
	Luigi - il quale aveva cessato lo svolgimento dell’attività di	
	7	

	pescatore/socio lavoratore presso una Cooperativa nell'anno	
	2019 ed aveva attivato la propria ditta individuale -	
	l'iscrizione INPS veniva richiesta nello stesso anno e la	
	mancata contribuzione risultava causata dalla mancata	
	apertura della posizione da parte dell'istituto previdenziale, il	
	quale provvedeva soltanto a distanza di tempo consentendo di	
	effettuare i versamenti 2023 e 2024 e la rateizzazione delle	
	somme dovute a titolo di contributi per le annualità precedenti	
	(2019, 2020, 2021 e 2022) ed atteso che, con riguardo alla	
	posizione dell'imbarcato Dessì Dennis Andrea, la	
	dichiarazione resa in sede di domanda - secondo la quale	
	l'imbarcato era stato assunto con contratto verbale – sarebbe	
	stato il frutto di un errore e che il Sig. Dessì Dennis Andrea	
	era stato in realtà imbarcato quale coadiuvante familiare, in	
	quanto figlio del convenuto ed in realtà già titolare di altro	
	contratto di lavoro subordinato part – time.	
	2) Con riguardo al requisito del comprovato esercizio	
	dell'attività di pesca per almeno 120 giorni nel biennio	
	precedente alla prima domanda, la contestazione del mancato	
	rispetto del requisito sarebbe infondata, atteso che il Sig.	
	DESSI' era stato socio lavoratore di una Società Cooperativa	
	avente ad oggetto la pesca nelle annualità precedenti a quella	
	in cui attivava la ditta individuale ed aveva necessariamente	
	esercitato l'attività. In ogni caso l'eventuale contestazione	
	potrebbe rilevare soltanto per la prima domanda di	

	contribuzione, come precisato dall'art.3, comma 3 del	
	Protocollo d'Intesa e dovrebbe tenere in considerazione non	
	già due annualità precedenti alla domanda bensì	
	esclusivamente 120 giorni di attività di pesca esercitabili	
	eventualmente anche in un'unica annualità.	
	Dopo aver rimarcato che l'erogazione del finanziamento sarebbe stata	
	disposta dall'amministrazione sulla base di un quadro veritiero fornito dal	
	convenuto, da ritenere invero esaustivo e tale da consentire, in caso di	
	ritenute irregolarità, di non ammettere eventualmente il contributo, la difesa	
	evidenziava la gravità delle conseguenze economiche che potrebbero	
	derivare in caso di condanna, avuto riguardo alla particolare fragilità	
	economica del settore.	
	In conclusione, domandava:	
	- In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione e/o	
	competenza della Corte dei Conti adita.	
	- Nel merito, rigettare la domanda volta ad ottenere la condanna del	
	Sig. DESSI' e per l'effetto mandare assolto il sig. Luigi Dessì, da	
	qualsivoglia addebito.	
	- In via estremamente gradata e salvo gravame, nell'esercizio del	
	potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito	
	posto a carico del convenuto.	
	- In ogni caso, nella deprecata ipotesi di accertamento dell'assenza dei	
	requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici, accertare e dichiarare	
	la responsabilità esclusiva e/o in concorso con l'ente erogante.	
	- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.	
	9	

	All’odierna udienza di discussione il rappresentante della Procura	
	Regionale ha contestato le eccezioni formulate dalla difesa del convenuto in	
	quanto infondate e ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria.	
	Il legale del Sig. DESSI’ ha diffusamente illustrato le eccezioni formulate	
	nell’atto di costituzione in giudizio e ha concluso in conformità agli scritti	
	defensionali depositati.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione di difetto di	
	giurisdizione del Giudice Contabile.	
	In coerenza con i precedenti della Sezione (sentenza n. 16/2017;	
	sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione	
	Prima giurisdizionale centrale d’appello; sentenza n. 84 del 2023, ordinanze	
	n. 26 e n. 27 del 2024) la giurisdizione deve essere affermata.	
	Il Collegio osserva che il finanziamento pubblico in favore delle	
	attività di pesca, se da un lato trova ragione giustificativa contingente nello	
	sgombero degli specchi d’acqua in concomitanza con le esercitazioni	
	militari, dall’altro lato è direttamente orientato a favorire il settore ed evitare	
	la dismissione delle attività. In questo quadro gli operatori sono chiamati a	
	partecipare al programma pubblico di sostegno tramite la prosecuzione	
	dell’attività nonostante i blocchi temporanei imposti dalle esigenze del	
	Ministero della Difesa, con la conseguenza che la percezione dei	
	finanziamenti rientra in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di	
	servizio sostanziale, con conseguente competenza giurisdizionale della Corte	
	dei conti in tutti i casi in cui venga contestato l’indebita fruizione dei	
	contributi e il conseguente perfezionamento di un pregiudizio erariale a	
	10	

carico dell'amministrazione.

Sul punto è stato in particolare rilevato (Corte conti, Sez. Sardegna, n.16/2017) che “...*L’obiettivo è favorire l’imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.*”

Gli indennizzi sono diretti a sostenere l'attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza)."

2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

La domanda formulata dalla Procura Regionale è parzialmente fondata, nei limiti d'appresso indicati.

Dalla documentazione contenuta nel fascicolo processuale emerge che il Sig. DESSI' Luigi ha beneficiato, per le annualità 2019, 2020 e 2021, del contributo pubblico previsto dal Codice dell'Ordinamento Militare e dal Protocollo stipulato tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna per le limitazioni dell'attività di pesca in concomitanza con le esercitazioni militari svolte negli specchi d'acqua ove risultava operativa la sua attività di pesca.

Secondo la Procura Regionale tale contributo non sarebbe risultato spettante per la violazione dell'art.3, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa Stato/Regione del 2016, atteso che non sarebbe stata disposta la contribuzione previdenziale sia per l'armatore dell'imbarcazione, sia per il soggetto imbarcato e che non sarebbe stato inoltre rispettato il vincolo

	dell'esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca nei due anni	
	precedenti la prima domanda di contribuzione.	
	La difesa ha per contro eccepito di aver esercitato l'attività di pesca	
	nelle annualità precedenti in qualità di socio/lavoratore di una cooperativa	
	dedita alla pesca, con conseguente regolarità della domanda e che l'obbligo	
	di regolarità contributiva sarebbe stato in realtà assolto dall'armatore e non	
	sarebbe stato dovuto per il soggetto imbarcato, atteso che contrariamente a	
	quanto erroneamente indicato in sede di domanda, il suo arruolamento	
	sarebbe intervenuto quale coadiuvante familiare e non già quale lavoratore	
	subordinato.	
	Dalla documentazione allegata emerge che l'impresa DESSI' ha	
	iniziato l'attività di pesca nell'anno 2019 (circostanza incontestata tra le	
	parti), come invero emerge dal Certificato di iscrizione presso la Capitaneria	
	di Porto di Oristano in data 4.3.2019.	
	Ha tuttavia richiesto il contributo per lo stesso anno 2019, senza	
	rispettare la norma (art.3, comma 3 del Protocollo d'Intesa Stato/Regione) a	
	mente del quale la contribuzione era ammessa a condizione che sussistesse	
	<i>“l'esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone</i>	
	<i>interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di</i>	
	<i>prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa sulla</i>	
	<i>tracciabilità”.</i>	
	Il Collegio non ritiene meritevoli di accoglimento le eccezioni	
	difensive, sia quella secondo la quale l'intervenuta ammissione al contributo	
	avrebbe generato un affidamento meritevole di tutela in questa sede, atteso	
	che in realtà il vaglio positivo della domanda non pregiudicava sicuramente	
	12	

	l'esercizio di controlli successivi, sia quella secondo la quale l'attività di	
	pesca per 120 giorni nel biennio precedente alla prima domanda sarebbe	
	stata svolta nell'ambito di un rapporto lavorativo con altro soggetto	
	economico, atteso che un'interpretazione fondata sulla ragionevolezza	
	induce a ritenere che la previa attività debba essere riferita al medesimo	
	operatore che formula la richiesta, il quale deve necessariamente rivestire la	
	qualità di armatore di un'imbarcazione (cfr., sul punto, il parere del	
	28.10.1999 espresso dal Comando Militare, richiamato nel pronunciamento	
	di questa Sez. Giurisdizionale n. 84/2023).	
	Premesso che il requisito previsto dall'art.3, comma 3, del Protocollo	
	d'Intesa deve intendersi riferito, stante il chiaro dato letterale, all'esercizio	
	dell'attività di pesca per un periodo di due anni (comportanti un'attività	
	effettiva di almeno 120 giorni) e che non risulta condivisibile la	
	ricostruzione offerta dalla difesa secondo cui tale requisito sarebbe	
	soddisfatto anche in caso di attività di pesca svolta per 120 giorni in un'unica	
	annualità, il Collegio ritiene che in relazione alle domande presentate per gli	
	anni 2019 e 2020 il requisito non risultasse soddisfatto e che pertanto la	
	liquidazione per tali annualità sia stata percepita indebitamente.	
	L'intervenuto accertamento dell'assenza del requisito della previa	
	attività biennale rende indebito l'intero finanziamento ottenuto dall'impresa	
	DESSI' per le annualità 2019 e 2020 e deve essere addebitato alla	
	responsabilità esclusiva dell'odierno convenuto per l'intero ammontare	
	comprensivo anche della quota relativa alla remunerazione del soggetto	
	imbarcato.	
	L'intervenuto accertamento dell'illecita contribuzione 2019 e 2020	

	per carenza del fondamentale requisito della previa attività biennale di pesca	
	rispetto alla data di presentazione della domanda di aiuto, rende non	
	decisivo, per tali annualità, il vaglio in ordine alle contestazioni di	
	irregolarità contributiva dell'armatore e del soggetto imbarcato, fermo	
	restando che se può essere ritenuta ragionevolmente fondata l'eccezione	
	difensiva in ordine alla regolarità sostanziale della posizione dell'armatore	
	odierno convenuto (il quale aveva in realtà chiesto a distanza di qualche	
	mese dall'inizio dell'attività e comunque entro l'anno 2019, l'apertura della	
	posizione previdenziale, come da documentazione allegata dalla difesa),	
	altrettanto non può essere riscontrato in relazione alla posizione del soggetto	
	imbarcato DESSI' Dennis Andrea, il quale risultava, come attestato	
	formalmente dal padre datore di lavoro, lavoratore subordinato e che doveva	
	conseguentemente essere iscritto all'ente di previdenza.	
	Il finanziamento ottenuto dal Sig. DESSI' per le annualità 2019 e	
	2020, pari ad euro 20.634,00 + euro 28.949,55 = euro 49.583,55 deve essere	
	pertanto qualificato danno erariale nei confronti dell'amministrazione	
	comunale di Arbus che ha disposto l'erogazione del contributo in favore del	
	convenuto ed imputato ad una sua condotta dolosa, direttamente correlata	
	all'attivazione della domanda di contribuzione in palese assenza dei requisiti	
	previsti dalla normativa di riferimento.	
	A diversa conclusione perviene il Collegio in relazione alla	
	contribuzione percepita per l'annualità successiva 2021, atteso che non	
	risultano violate le richiamate norme previste dal Protocollo d'Intesa 2016	
	(contributo erogato esclusivamente all'armatore e non a soggetti imbarcati) e	
	che non sono state allegate dall'organo requirente evidenze probatorie	
	14	

	sufficienti per ritenere che l'attività di pesca non sia stata esercitata	
	dall'impresa individuale. Si osserva in particolare che non può essere	
	ritenuto sufficiente ad escludere l'intervenuto esercizio dell'attività la	
	limitatezza delle fatture relative al conferimento del pescato, che da un lato	
	comprovano l'intervenuto esercizio dell'attività (4 conferimenti per l'anno	
	2021) e dall'altro non escludono che siano state praticate altre forme di	
	utilizzo, in particolare il consumo familiare. Si evidenzia infine che sulla	
	base della documentazione depositata dalla difesa del convenuto, la	
	regolarità contributiva può essere ritenuta sussistente, avuto riguardo al fatto	
	che l'apertura della posizione risultava domandata antecedentemente alla	
	domanda di finanziamento e che l'INPS ha dato corso alla regolarizzazione	
	dei versamenti.	
	3. In conclusione, il Collegio ravvisa in capo al Sig. DESSI' Luigi la	
	sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno	
	erariale arrecato al patrimonio del Comune di Arbus, definitivamente	
	quantificato in euro 49.583,55:	
	1) il rapporto di servizio sostanziale in ragione del quale si è	
	verificato il comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dolosa posta in	
	essere;	
	3) l'elemento soggettivo del dolo.	
	La somma imputata al convenuto - rivalutata a decorrere dal	
	31.12.2021 - sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione	
	della presente decisione sino al soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da	
	15	

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,

definitivamente pronunciando,

Condanna

Il convenuto DESSI' Luigi, per l'addebito di responsabilità erariale di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Comune di Arbus (SU), della somma di euro 49.583,55.

La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte
motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della
presente decisione sino al soddisfo.

Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate
nella misura di euro 201,89.

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 20.3.2025 e
17.4.2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta

Donata Cabras

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 29/08/2025

Il Dirigente

Dott. Paolo Carrus

(firma apposta digitalmente)